



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 agosto 2018
(OR. en)

11712/18

EF 228
ECOFIN 785
DELECT 126
DROIPEN 117
CRIMORG 111
COTER 106

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	21 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 5006 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 27.7.2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 5006 final.

All.: C(2018) 5006 final



Bruxelles, 27.7.2018
C(2018) 5006 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.7.2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 20 maggio 2015 è stato adottato un nuovo quadro normativo in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (“AML/CFT” - *Anti-money laundering and counter-terrorist financing*-). La nuova disciplina è costituita dai seguenti atti:

- a) la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, che è entrata in vigore il 9 luglio 2018; e
- b) il regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Le nuove norme costituiscono un quadro moderno e coerente nel settore e sono in linea con le norme e raccomandazioni internazionali vigenti, principalmente quelle emanate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (“GAFI”).

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, devono essere individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione (“paesi terzi ad alto rischio”). L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per individuare tali paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche e stabilendo i criteri su cui poggia la valutazione della Commissione. Tali atti delegati sono adottati entro un mese dall'individuazione delle carenze strategiche. Sulla base di tale individuazione, l'articolo 18 *bis* della direttiva (UE) 2015/849, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, impone ai soggetti obbligati ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando instaurano relazioni d'affari o eseguono operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione.

Il 14 luglio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che individua una serie di paesi terzi ad alto rischio le cui carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

Occorre continuare ad aggiornare l'elenco per garantire l'applicazione delle norme dell'Unione ai paesi terzi individuati a livello internazionale come giurisdizioni ad alto rischio. Come sottolineato al considerando 28 della direttiva (UE) 2015/849, la natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, richiede che siano effettuati adattamenti rapidi e continui del quadro giuridico con riferimento ai paesi terzi ad alto rischio, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l'insorgenza di nuovi. Dato il livello di integrazione dei sistemi finanziari, il mercato interno sarebbe esposto a seri rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo se l'Unione europea non aggiungesse al proprio elenco le giurisdizioni ad alto rischio individuate dal GAFI. Il quadro AML/CFT dell'UE non rispetterebbe inoltre gli impegni internazionali e pregiudicherebbe gli sforzi dell'Unione per promuovere un approccio globale nei confronti dei paesi ad alto rischio.

A. Aggiunta all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio

La Commissione ha tenuto conto, ove appropriato, della versione più recente dei seguenti documenti: le recenti dichiarazioni pubbliche del GAFI, i documenti del GAFI (*Improving*

Global AML/CFT Compliance: on-going process), i rapporti del GAFI sulla cooperazione internazionale e il rapporto di valutazione reciproca del GAFI e dei gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849. Essa ha tenuto conto in particolare dell'esito della 31^a riunione plenaria del GAFI e dei paesi ad alto rischio individuati dal GAFI. In tale occasione, il Pakistan è stato individuato come paese con carenze strategiche nel suo regime AML/CFT.

In base a queste fonti di informazione, la Commissione ritiene che il Pakistan corrisponda ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. È quindi opportuno aggiungere il Pakistan all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. Occorre quindi inserire tale paese nell'atto delegato previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

Il Pakistan ha preso per iscritto un impegno politico ad alto livello volto a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI al fine di conformarsi agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione esprime soddisfazione per l'assunzione di tale impegno e invita il paese a completare l'attuazione del piano d'azione rapidamente ed entro i termini proposti. L'attuazione del piano d'azione formerà oggetto di un attento monitoraggio. Per tenere conto del livello di impegno dimostrato da tale paese terzo ad alto rischio, nel contesto del GAFI, per correggere le carenze individuate, il paese terzo in questione è menzionato nella tabella di cui al punto I dell'allegato dell'atto delegato modificato.

B. Conseguenza

Ai sensi dell'articolo 18 *bis* della direttiva (UE) 2015/849, i soggetti obbligati in tutti gli Stati membri saranno tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando trattano con persone fisiche o entità giuridiche aventi sede nei paesi terzi ad alto rischio definiti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione non ha svolto alcuna consultazione pubblica.

Il 23 luglio 2018 il Gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF) è stato consultato sul progetto di atto delegato con procedura scritta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio precedentemente adottato con il regolamento delegato (UE) 2016/1675.

Gli effetti giuridici della pubblicazione dell'elenco sono disciplinati dall'atto di base, la direttiva (UE) 2015/849.

Come conseguenza diretta della stesura dell'elenco, i soggetti obbligati in tutti gli Stati membri saranno tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 *bis* della direttiva (UE) 2015/849 quando trattano con persone fisiche o entità giuridiche aventi sede nei paesi terzi ad alto rischio. Tali obblighi valgono pertanto anche nei confronti del paese aggiunto all'allegato, ossia il Pakistan.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.7.2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio i cui regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
- (2) La Commissione dovrebbe riesaminare a tempo debito l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675² alla luce dei progressi da essi compiuti per eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ("AML/CFT"). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche.
- (3) Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti informazioni disponibili, in particolare della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazioni pubbliche del GAFI, documento del GAFI "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process" e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

¹ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

² Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

- (4) Il GAFI ha individuato il Pakistan come paese il cui regime di AML/CFT presenta carenze strategiche che costituiscono un rischio per il sistema finanziario internazionale, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d'azione con il GAFI.
- (5) Il quadro in materia di AML/CFT vigente in Pakistan e il modo in cui tale quadro è applicato rivelano carenze strategiche. Le carenze includono: la vigilanza e l'esecuzione dei controlli in materia di AML/CFT da parte degli enti finanziari, comprese le imprese di servizi monetari; misure insufficienti a prevenire il trasferimento transfrontaliero illegale di valuta; la mancanza di solidi risultati nelle indagini e azioni penali in materia di finanziamento del terrorismo, compreso il carente coordinamento necessario tra le varie autorità; un'applicazione insufficiente delle sanzioni finanziarie mirate e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1373 (2001); un'attuazione inadeguata del divieto di fondi e servizi finanziari.
- (6) Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.
- (7) Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che il Pakistan dovrebbe essere considerato paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Tale paese ha tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello volto a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione valuterà nuovamente lo status di tale paese alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I è inserita la riga seguente:

«

14	Pakistan
----	----------

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27.7.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER